

Visto, si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000.

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio

F.to Rag. Giuseppina Bruziches

IL FUNZIONARIO
del Servizio Ragioneria Rag. Giuseppina Bruziches

F.to Rag. Giuseppina Bruziches

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi del 5° comma dell'art. 153 del D. Lgs 267/2000.

IL RAGIONIERE COMUNALE
Giuseppina Bruziches

Per copia conforme all'originale.

Lì 21.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Roberto Vacca

ATTESTO CHE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune al n. **873** per 15 giorni interi e consecutivi a partire dal 21.10.2014 ai sensi dell'art 124, comma 1° del D. Lgs 267/2000

Lì 21.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Roberto Vacca

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi 30 gg dalla data di ricevimento del CO.RE.CO senza rilievi (art. 134 comma 1 del D. Lgs 267/2000).
 A seguito pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. Lgs 267/2000).

Approvato e sottoscritto.

Lì 30.09.2014

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SINDACO
F.to Eugenio Stelliferi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Roberto Vacca



COMUNE DI CAPRAROLA

Provincia di Viterbo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 del 30.09.2014

OGGETTO:	Modifica Regolamento IUC(IMU,TARI.TASI)
-----------------	--

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno trenta del mese di settembre alle ore 19,00 .nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA di PRIMA convocazione.

Fatto appello nominale risultano:

	Presenti	Assenti
1. STELLIFERI Eugenio	P	
2. CRISTOFORI Nazzareno	P	
3. BRUNETTI Donato	P	
4. OLMATI Simone	P	
5. RICCI Roberto	P	
6. NUSTRIANI Emiliano		A
7. CRESCINI Fiorella	P	
8. LUCARELLI Michele	P	
9. MENESCHINCHERI Emilio	P	
10. PONTUALE Alessandro	P	
11. CUZZOLI Alessandro	P	
12. GENTILUCCI Enrico	P	
13. GIORGI Arcangelo		A

Presiede il SINDACO EUGENIO STELLIFERI -

Assiste alla seduta il segretario comunale Dr. Roberto Vacca

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11

Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 22 del 30.09.2014

Il Sindaco introduce l'argomento posto al punto 8[^] dell'o.d.g. e ne illustra al consesso i contenuti precisando che la modifica al Regolamento IUC riguarda in particolare l'art. 24 della TARI che è stato integrato con altre statuizioni volte a consentire delle agevolazioni sul pagamento del tributo nei confronti di alcune categorie di utenti proprietari di immobili nel centro storico che sono o verranno adibiti a strutture ricettive per i turisti nell'ambito del progetto "Albergo diffuso" che l'Amministrazione ha già sottoposto al vaglio dei competenti Organi della Regione Lazio i quali sembrano intenzionati ad ammetterlo a finanziamento.

- IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 07.09.2014 con la quale veniva disposto in conformità a quanto previsto dai commi da **639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)**, circa l'istituzione della **Imposta Unica Comunale (IUC)**, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, di :

- 1) adottare **un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI**, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione **dell'Imposta Unica Comunale "IUC"**, i previgenti regolamenti IMU e TARES ;
- 2) **approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto;**
- 3) di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al **coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;**
- 4) dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;**
- 5) **inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 6) dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, **tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.**
- 7) dare atto che, **a regime**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 8) Considerato che da un'attenta lettura dell'art. 24 del citato Regolamento è emersa l'esigenza di modificarne parzialmente il contenuto integrandone la formulazione con altre disposizioni di carattere agevolativo per l'utenza.
- 9) Visto il nuovo art. 24 del Regolamento de quo riformulato dai competenti Uffici comunali come in appresso che **sostituisce integralmente quello vigente**

ART. 24

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO-AGEVOLAZIONI

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;
- c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g. Soffitte, stenditoi, solai, sottotetti e simili, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, con altezza non superiore a mt.1,50;
- h. Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto;

2. Le abitazioni ricadenti al Centro storico utilizzate ai fini della ricettività locale usufruiscono di una riduzione pari al 60% della tassa sui rifiuti dovuta.

3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lett.a) del presente comma e della riduzione di cui al punto 2, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione o all'agevolazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ACQUISITI sul deliberato i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000
con voti favorevoli n. 8 contrari n-- astenuti n. 3(Pontuale,Cuzzoli,Gentilucci) contrari n-- resi per alzata di mano su n. 11 consiglieri presenti e votanti verificati dal presidente

DELIBERA

Per quanto esplicitato in premessa di modificare come in effetti modifica l'art. 24 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (I.U.C.) sostituendolo con la seguente nuova disposizione :

ART. 24 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO-AGEVOLAZIONI

1.Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- i. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;**
- j. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro;**
- k. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;**
- l. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;**
- m. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;**
- n. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.**
- o. Soffitte, stenditoi, solai, sottotetti e simili, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, con altezza non superiore a mt.1,50;**
- p. Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto;**

2.Le abitazioni ricadenti al Centro storico utilizzate ai fini della ricettività locale

usufruiscono di una riduzione pari al 60% della tassa sui rifiuti dovuta.

3. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lett.a) del presente comma e della riduzione di cui al punto 2, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione o all'agevolazione. Nella dichiarazione dovranno, altresì, essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Di fare salvezza degli altri articoli del predetto Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica comunale (I.U.C.) in quanto non modificati con la presente e con la stessa compatibili ;

Di dare atto che la disposizione dell'art. 24 come riformulata verrà inserita nel Corpo del Regolamento di cui trattasi per farne parte integrante e sostanziale in luogo di quella previgente.

